# PROCEDURA PRO121

# *Il sistema di segnalazioni – WHISTLEBLOWING*

## INDICE


1 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
2 SCOPO DEL DOCUMENTO
3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
4 TERMINI E DEFINIZIONI
5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
6 IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI
*6.1 I Soggetti Segnalanti*
*6.2 Oggetto della Segnalazione – le Violazioni*
7 I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI
*7.1 Segnalazione in forma scritta tramite piattaforma "MY whistleblowing" DI ZUCCHETTI S.P.A.*
*7.2 Segnalazione scritta tramite posta cartacea*
*7.3 Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto*
8 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI
*8.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione*
*8.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione*
*8.3 Verifiche e indagini interne*
*8.4 Riscontro alla Segnalazione*
*8.5 Conclusione del processo*
*8.6 Reporting ai Vertici Aziendali*
*8.7 Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione*
9 PRINCIPI GENERALI E TUTELE
*9.1 Riservatezza*
*9.2 Divieto di ritorsione*
*9.3 Limitazione di responsabilità della Persona Segnalante*
*9.4 Misure di sostegno*


| Rev | Data emissione | Motivo/Modifica |
|---|---|---|
| 00 | 30/11/2023 | Prima emissione |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

10 SISTEMA DISCIPLINARE

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12 I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

*12.1 I canali di segnalazione esterni di ANAC*

*12.2 La divulgazione pubblica*

*12.3 Denuncia all'Autorità giudiziaria*

13 PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA


## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- PRO110 "Sistema di Gestione"


Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

# 1 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (di seguito il "**Decreto***"),* ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l'oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.
Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trovano applicazione: il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "**GDPR**"); il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, unitamente al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati "**Codice Privacy**").

Atena S.p.A. (di seguito anche "**Atena**" o la "**Società**" o l'"**Ente**"), ai sensi dell'innanzi menzionato Decreto n. 24/2023, è soggetta all'obbligo di istituire dei canali di segnalazione a decorrere dal 17 dicembre 2023, attesa la mancata adozione di un modello c.d. "231" di organizzazione, gestione e controllo. Pertanto, con il presente regolamento, la Società ha provveduto all'istituzione dei suddetti canali di segnalazione, tanto interni quanto esterni, imposti dalla normativa di recepimento della direttiva UE,
sentite le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto.
Si precisa che, nell'adozione di tale sistema di segnalazioni, la Società ha tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche "**Linee Guida ANAC**"), recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.
Atena S.p.A., nella predisposizione dell'innanzi citato sistema, ha altresì tenuto conto della "Guida operativa per gli Enti Privati" redatta da Confindustria relativamente alla nuova disciplina "whistleblowing" (di seguito anche "**Guida operativa Confindustria**").

*******

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

## 2 SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente procedura relativa a "Il sistema di Segnalazioni – *Whistleblowing*" (di seguito per brevità la "**Procedura *Whistleblowing***" o la "**Procedura**") ha un duplice scopo: disciplinare i **canali** e le **modalità** per effettuare una segnalazione, fornendo opportune indicazioni operative ai segnalanti; delineare il **processo di gestione** delle segnalazioni.

In particolare, il presente documento:

i. definisce l'ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
ii. identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
iii. circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti e/o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
iv. identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
v. identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
vi. definisce il processo di gestione delle segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

Quanto ai canali di segnalazione, occorre distinguere tre fattispecie:

- la segnalazione attraverso un **canale interno** alla Società;
- la segnalazione mediante un **canale esterno** alla Società, istituito e gestito dall'Autorità Nazione di Anticorruzione – ANAC;
- la c.d. **divulgazione pubblica**.

Nel documento verranno illustrati tutti i canali di segnalazione innanzi enucleati, i relativi presupposti e limiti di accesso anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto, nonché la possibilità di effettuare denunce all'Autorità giudiziaria.

**Atena S.p.A., nell'anno precedente a quello in corso, ha occupato in media più di 50 lavoratori subordinati (ma meno di 250) e non ha adottato il c.d. Modello organizzativo 231: nel caso di specie, pertanto, le segnalazioni possono essere effettuate, a scelta del segnalante, attraverso il canale interno, esterno ovvero mediante divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria.**

## 3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La Procedura *Whistleblowing* si applica ai soggetti interessati in qualità di Persona Segnalante e Persona Segnalata, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate da Atena S.p.A. coinvolte nella gestione della segnalazione ricevuta.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

## 4 TERMINI E DEFINIZIONI

| Termine utilizzato | Descrizione |
|---|---|
| **Persona Segnalante o Segnalante** | La persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica, come meglio delineati al Paragrafo 6.1. "I Soggetti Segnalanti". |
| **Persona Segnalata o Segnalato** | La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica, alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione. |
| **Segnalazione** | Comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dalla Persona Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti.<br>La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 6.2.3. "Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni". |
| **Violazione** | La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni". |
| **Gestore delle Segnalazioni** | Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, dovrà essere "*una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (…) ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato*".<br>Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.<br>In Atena S.p.A. tale soggetto è identificato come al Paragrafo 8 "Processo di Gestione delle Segnalazioni per Canali Interni" della presente Procedura. |
| **Contesto Lavorativo** | Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, subordinate ovvero autonome, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. |

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

# 5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019
- Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

# 6 IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI

## 6.1 I SOGGETTI SEGNALANTI

I Soggetti Segnalanti cui la presente Procedura si rivolge sono:

i. i **lavoratori subordinati** *id est* tutte le persone assunte dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio;
ii. i lavoratori impiegati nella Società tramite contratto di somministrazione di lavoro;
iii. i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
iv. tutti i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e del Capo I della L. 22 maggio 2017, n. 81 (esclusi gli imprenditori, anche piccoli);
v. i collaboratori coordinati e continuativi ai sensi dell'art. 409, n. 3, del Codice di procedura civile;
vi. gli stagisti, i volontari e i tirocinanti presso la Società;
vii. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) dell'ente;
viii. gli azionisti;
ix. i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi alla Società o che realizzano opere in favore di terzi;
x. i liberi professionisti e i consulenti, che prestano la propria attività presso la Società.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) che stanno svolgendo il periodo di prova; (iii) il cui rapporto di lavoro con la Società è cessato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso di tale rapporto.

## 6.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI

Oggetto delle Segnalazioni di cui alla presente policy sono le Violazioni (che possono consistere in comportamenti, atti od omissioni) delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

Segnatamente, le Segnalazioni possono avere ad oggetto le Violazioni di seguito riepilogate.

A. VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI:

i. illeciti civili, penali e/o amministrativi, che ledono l'integrità della Società.
ii. condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 231/2001 (c.d. reati presupposto);
iii. violazioni del Modello 231 allorquando adottato dalla Società.

B. VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA:

i. illeciti commessi in violazione della normativa europea di cui all'Allegato 1 al Decreto e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione indicate nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non espressamente elencate nell'Allegato 1 al Decreto). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa medesima. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori (per cui è in ogni fatta salva l'applicazione di eventuali norme speciali): appalti e contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
   A titolo esemplificativo, si pensi ai c.d. "reati ambientali", quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
ii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
iii. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza, di aiuti di stato e di imposta sulle imprese);
iv. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (a titolo esemplificativo, un'impresa non può conquistare una posizione dominante sul mercato ricorrendo alle c.d. pratiche abusive, ovverosia adottando prezzi c.d. predatori, sconti target, vendite abbinate, così contravvenendo alla tutela della libera concorrenza).

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse;
- Violazioni non ancora perpetrate ma che, secondo il Segnalante, potrebbero essere commesse in futuro;
- condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

In tutti i casi innanzi menzionati le Segnalazioni devono essere basate su fondati e circostanziati sospetti.

**Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina**:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi etc.), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica. Tali violazioni, allorquando violative del regolamento interno ovvero del codice disciplinare aziendale, potranno essere trattate come "ordinarie" e segnalate attraverso le procedure, anche disciplinari, già adottate dalla Società o di cui quest'ultima intenda dotarsi.
- le Segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le Segnalazioni relative a Violazioni già disciplinate in via obbligatoria nelle Direttive, nei Regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, indicate nella parte II dell'Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente)1.

Tra le Violazioni segnalabili o denunciabili, sono **altresì escluse** le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

### 6.2.1 AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);

[1] A titolo esemplificativo, nel settore "servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo" restano fermi l'applicazione rispettivamente dell'articolo 52-ter del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico della Finanza. Tali disposizioni contemplano, oltre a specifici canali di comunicazione interni, anche un canale esterno, avente come destinatario la Banca d'Italia o la Consob, a seconda del riparto di vigilanza. In materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo trova applicazione il d.lgs. 231/2007 così come modificato dal d.lgs. 90/2017 che ha introdotto l'art. 48 riguardante i sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Inoltre, nel settore "sicurezza dei trasporti", rimane ferma l'applicazione delle norme in tema di monitoraggio degli eventi nel settore aviazione civile, di responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo, nonché le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri; infine con riferimento al settore "tutela dell'ambiente", continueranno a trovare applicazione le norme speciali sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

- manomissione di documenti aziendali o ufficiali attraverso la loro manipolazione o falsificazione, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- violazioni in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008) che possono integrare fattispecie di reato (mancata adozione DPI);
- in generale, i c.d. reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

### 6.2.2 FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE CON CANALI INTERNI

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata ed offra il maggior numero di elementi al fine di consentirne una opportuna gestione e di darne adeguato seguito.
A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a. **oggetto**: una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti e/o i comportamenti segnalati (ove presenti, specificare anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione);
b. **Persona Segnalata e altri soggetti coinvolti**: qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il Segnalante **potrà** (pur non essendo obbligatorio ai sensi del Decreto) indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- le **proprie generalità**;
- **eventuale documentazione** che possa confermare ovvero corroborare la fondatezza della Violazione o, meglio, circostanziarla;
- **ogni altra informazione** che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato (anche l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati).

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore delle Segnalazioni alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.
Si precisa che Atena S.p.A. accetta altresì Segnalazioni in **forma anonima** (da intendersi come Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante), purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

# 7 I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

ATENA S.P.A. ha istituito i seguenti Canali di Segnalazione Interni (che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale):

## 7.1 SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA TRAMITE PIATTAFORMA "MY WHISTLEBLOWING" DI ZUCCHETTI S.P.A.

La Società ha adottato una piattaforma per le segnalazioni whistleblowing denominata "My Whistleblowing" (di seguito "**Piattaforma Whistleblowing**" o anche "**Piattaforma WB**"), fornita da un'impresa specializzata.

La Piattaforma WB è strutturata in modo da garantire che:

- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR svolta previamente al trattamento;
- solo il Gestore delle Segnalazioni e le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione, autorizzate dalla Società al trattamento dei dati personali, abbiano accesso alle informazioni rilevanti;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

**L'accesso alla Piattaforma WB può avvenire direttamente tramite il seguente URL: _____.**

Al momento della compilazione del *form* di raccolta della Segnalazione, **il Segnalante può decidere di comunicare anche in modo anonimo con il Gestore delle Segnalazioni**.
In fase di invio della Segnalazione, la Piattaforma WB fornisce a video al Segnalante **un codice** che gli consentirà di monitorare successivamente la Segnalazione presentata, verificarne lo stato, ottenere informazioni sull'esito e comunicare con il Gestore delle Segnalazioni.
Si raccomanda al Segnalante di conservare e non smarrire siffatto codice.

Il Gestore delle Segnalazioni accede alla Piattaforma WB per consultare tutte le Segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

### 7.2 SEGNALAZIONE SCRITTA TRAMITE POSTA CARTACEA

La Segnalazione può essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a/r, indirizzata al Gestore delle Segnalazioni e trasmessa presso la sede di Atena, con la seguente modalità: utilizzo di due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazioni. Tale Segnalazione sarà poi inserita nell'apposito Registro delle Segnalazioni di cui al Paragrafo 8.1.

### *7.3* SEGNALAZIONE TRAMITE RICHIESTA DI INCONTRO DIRETTO

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite di uno dei Canali Interni istituiti. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.
In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante redazione di un verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il contenuto del verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
**Si consiglia al Segnalante, qualora intenda fruire di tali canali, di dichiarare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing.**
**In ogni caso, tale volontà deve essere desumibile dalla Segnalazione.**

## 8 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI

Atena S.p.A. ha identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, **una persona fisica** dipendente della Società, con qualifica di "Responsabile qualità" (signora **Monica Iogna Prat**), come **Gestore delle Segnalazioni** *id est* soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.
Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione, anche se diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di indagine del caso di specie.
Tali soggetti hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

I Canali di Segnalazione Interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, la protezione dei dati personali e la riservatezza:

i. dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
ii. del contenuto della Segnalazione;
iii. della documentazione relativa alla Segnalazione.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

Qualora la Segnalazione venga presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, questa deve essere trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal ricevimento, con una notifica scritta della trasmissione al Segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- darà diligente avviso di ricezione (entro sette giorni dal ricevimento medesimo) e diligente seguito alla Segnalazione;
- adotterà misure per verificare la fondatezza e completezza delle informazioni;
- manterrà le interlocuzioni con il Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni e/o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura;
- potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura.

Per converso, **non** compete al Gestore delle Segnalazioni: l'accertamento delle responsabilità individuali, a prescindere dalla loro natura; lo svolgimento di controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.
Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di **conflitto di interessi** rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Soggetto Segnalato o voglia qualificarsi come Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna ad ANAC (di cui al Paragrafo 12.1).
Alternativamente, in siffatta situazione, la Segnalazione può essere indirizzata (dal Segnalante medesimo o dal Gestore delle Segnalazioni che ravvisa un conflitto di interessi) al vertice aziendale tramite uno dei Canali interni diversi dalla piattaforma whistleblowing, potendo quest'ultimo garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.
Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione e registrazione della Segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- verifiche e indagini;
- riscontro alla Segnalazione*;*
- *reporting* ai Vertici Aziendali;
- conservazione delle Segnalazioni.

## 8.1 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni invierà al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione medesima.
Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

Nell'ipotesi in cui la Segnalazione pervenga tramite la Piattaforma WB, il Segnalante dovrà utilizzare il suo codice di accesso (generato dal sistema al momento dell'invio della Segnalazione) per poter visualizzare l'avviso di ricevimento (e, successivamente, monitorare la gestione della Segnalazione).

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e sia qualificabile come Segnalazione oggetto della presente Procedura (anche per indicazione della stessa Persona Segnalante laddove dichiari di volersi avvalere delle tutele del Decreto *whistleblowing*), tale soggetto dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto o se detta volontà non è desumibile dalla Segnalazione, quest'ultima potrà essere considerata e trattata quale "ordinaria", in quanto tale estranea alla presente Procedura ed all'ambito applicativo del Decreto e, di conseguenza, potrà essere gestita dalle funzioni aziendali competenti.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore delle Segnalazioni provvederà ad attribuirle un **numero identificativo progressivo** che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare un c.d. ***Registro delle Segnalazioni*** (su supporto informatico riservato) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive dell'*iter* delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 8.2. "Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione" (a) non rilevante; b) non trattabile; c) rilevante e trattabile);
- Data avvio indagine (qualora prevista);
- Conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archivierà inoltre il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserverà per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.

## 8.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore delle Segnalazioni provvederà tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta.
Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore delle Segnalazioni potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione a supporto alla Persona Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore delle Segnalazioni provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico *workflow* di gestione della Segnalazione medesima:

a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non ha come oggetto Violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto o è effettuata da soggetti non rientranti in quelli "Segnalanti" ossia legittimati alla Segnalazione medesima. Il Gestore delle Segnalazioni, qualora ritenesse fondata e circostanziata la Segnalazione, ma non rilevante ai fini della presente Procedura, può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre Funzioni aziendali ritenute competenti.

b) Segnalazione non trattabile: a conclusione della fase di esame e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non è stato possibile raccogliere dati sufficienti al fine di potere procedere con ulteriori indagini. A titolo esemplificativo, la Segnalazione è "non trattabile" se:
   - difettano quei dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione;
   - gli elementi di fatto (astrattamente riconducibili alle Violazioni tipizzate nel Decreto) sono manifestamente infondati;
   - i fatti esposti sono talmente generici da non consentirne la comprensione al Gestore delle Segnalazioni;
   - vengono trasmessi esclusivamente documenti senza la Segnalazione vera a propria di Violazioni rilevanti ai sensi del Decreto.

c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino sufficientemente circostanziate e attinenti al perimetro della presente Procedura, il Gestore delle Segnalazioni darà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo.

## 8.3 VERIFICHE E INDAGINI INTERNE

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne, al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione alla Persona Segnalante, nonché di coinvolgerla in fase di istruttoria e fornire alla stessa eventuali informazioni circa l'avvio e lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il Segnalato può essere sentito (su sua richiesta viene sentito) nel processo di gestione della Segnalazione interna, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e/o documenti.
Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzie di riservatezza e tutele). In tal caso verrà oscurata ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della Persona Segnalante o di ogni altra persona coinvolta (ad es. di eventuali soggetti menzionati all'interno della Segnalazione).
Tali figure redigeranno un Report relativo alle attività svolte, che verrà inviato al Gestore delle Segnalazioni.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

In ogni caso, le attività di verifica svolte saranno espletate nel rispetto e nei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della normativa in materia di controlli a distanza *ex* art. 4 della L. 300/1970 ss.mm. (c.d. Statuto dei Lavoratori) e di divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori *ex* art. 8 della L. 300/1970, oltre che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 276/2003.
Degli esiti della fase istruttoria sarà data informativa scritta al CdA, come previsto al Par. 8.6.

## 8.4 RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a dare riscontro al Segnalante mediante piattaforma o altro mezzo idoneo relativamente alla Segnalazione e ai suoi sviluppi.

Tale riscontro potrà essere definitivo (qualora l'istruttoria sia terminata) ovvero di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria non ancora ultimata.
A titolo esemplificativo, tale riscontro può consistere nella comunicazione: dell'archiviazione della Segnalazione (motivandone le ragioni); della fondatezza della Segnalazione; dell'attività resa fino a quel momento e/o dell'attività che si intende svolgere; dell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze; dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata; del rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Il medesimo riscontro, come innanzi precisato, può anche essere meramente interlocutorio. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla Persona Segnalante.

## 8.5 CONCLUSIONE DEL PROCESSO

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto (esclusivamente per le segnalazioni rilevanti e trattabili), comunque nel rispetto dei principi di riservatezza, in cui dovranno risultare:

a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali e/o terzi coinvolti nella fase di analisi;
c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle motivazioni per le quali si ritiene integrata la Violazione della normativa nazionale ovvero europea;
d) l'esito e la conclusione dell'analisi e le eventuali azioni da intraprendere.

In esito all'attività di verifica ed indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:

i. laddove ravvisi elementi di fondatezza della Segnalazione, si rivolgerà alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) affinché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali), di loro esclusiva spettanza;

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

ii. laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione;

iii. laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della Segnalazione manifestamente infondata, si rivolgerà alle funzioni aziendali competenti per le iniziative di loro spettanza, come innanzi indicato sub (i), e disporrà l'archiviazione come sopra previsto sub (ii).

### 8.5.1 *ESCALATION* IN CASO DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I VERTICI AZIENDALI

In caso di Segnalazioni che riguardano i soggetti deputati ad irrogare eventuali sanzioni disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione o altra figura delegata all'uopo, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazioni rivolte al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato e/o all'Amministratore con deleghe, il Gestore delle Segnalazioni ne dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazioni che concernono un componente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni ne dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Segnalazioni che coinvolgono il Presidente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni ne dà comunicazione immediata al componente del Collegio Sindacale più anziano di nomina ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## 8.6 *REPORTING* AI VERTICI AZIENDALI

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica *ad hoc* (che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione).

Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente, attraverso una reportistica specifica, l'Organo Dirigente circa l'esito delle indagini e delle valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.

## 8.7 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente promosso nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 51 del 2018.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

## 9 PRINCIPI GENERALI E TUTELE

Di seguito si riportano i principi e le tutele che la Società si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di Atena S.p.A. . Tale scopo può essere raggiunto solo se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i Canali di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi e/o superiori e/o di altri esponenti della Società ed altresì di ottenere riscontro tempestivo ad ogni Segnalazione.

ATENA S.P.A. a tal fine tutela il Segnalante garantendo la **riservatezza** sulla sua identità e prevedendo espressamente il **divieto di atti di ritorsione** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 24/2023.

Tali tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano, valorizzando la buona fede del Segnalante stesso, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel paragrafo 6.2. - "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni";
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto.

Tali tutele non sono garantite in caso di accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero della sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Al riguardo, l'ANAC ha specificato che la tutela, ancorché tardiva, va invece applicata in caso di sentenza di primo grado non confermata nei successivi gradi di giudizio, nei casi di archiviazione, nonché nei casi di accertata colpa lieve.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei cosiddetti "facilitatori", ossia delle persone fisiche che, operanti nel medesimo Contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- delle persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del Segnalante che prestano l'attività nel medesimo Contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale;
- degli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché degli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo del Segnalante.

A tali soggetti la presente Procedura fa sintetico riferimento anche come "**Altri Soggetti Tutelati**".

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

Per la corretta individuazione di tali soggetti, anche ai fini di garantirne la riservatezza e le tutele agli stessi accordate, il Gestore delle Segnalazioni, nell'ambito del processo di istruttoria, potrà richiedere al Segnalante l'esplicita indicazione della loro esistenza.

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potranno essere puniti da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decreto.

## 9.1 RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, degli Altri Soggetti Tutelati e di coloro che vengono menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione medesima e della documentazione trasmessa.
Le Segnalazioni verranno utilizzate nei limiti di quanto strettamente necessario per dare seguito alle medesime in adempimento alla presente Procedura.
L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.
Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare non può essere rivelata qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la rivelazione dell'identità del Segnalante (o delle informazioni da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente) risulti indispensabile per la difesa del Segnalato, il Gestore delle Segnalazioni ovvero la funzione aziendale competente ne darà avviso scritto al Segnalante medesimo, esplicitando le ragioni che richiedono la propalazione dei suindicati dati riservati.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

L'identità del Segnalato, degli Altri Soggetti Tutelati e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante nel presente paragrafo.

## 9.2 DIVIETO DI RITORSIONE

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele *ex* Decreto (e, dunque, nel rispetto della presente Procedura). Anche gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto dei presupposti per l'applicazione delle tutele *ex* Decreto).
Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione innanzi enucleata:

- il licenziamento, la sospensione o sanzioni disciplinari equivalenti;
- la retrocessione di grado, la dequalificazione professionale o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni ovvero mansioni, il cambiamento definitivo ovvero temporaneo del luogo di lavoro, la riduzione della retribuzione, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione/limite che renda più gravosa la fruizione della stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative (o i rimproveri, verbali o scritti);
- l'adozione di sanzioni disciplinari o di sanzioni di diversa natura, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie e/o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta trasformazione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo, l'omessa proroga o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo o proroga, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati che ritengano di subire ritorsioni potranno, secondo le modalità previste al paragrafo 12.1, comunicarlo all'ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

## 9.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

È esclusa la responsabilità civile, penale e amministrativa del Segnalante per le seguenti condotte:
(i) di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
(ii) di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
(iii) **in generale, di rivelazione e diffusione di informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico;**
(iv) di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
(v) di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
(vi) di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
(vii) di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto pone tuttavia due condizioni all'operare del suddetto esonero da responsabilità:
1) al momento della rivelazione o della diffusione devono esserci fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la Violazione oggetto di Segnalazione;
2) la Segnalazione deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (devono pertanto sussistere fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la Violazione deve essere ricompresa nel novero di quelle segnalabili e devono essere rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla Segnalazione).

Non è esclusa la responsabilità per condotte che:
(i) non siano collegate alla Segnalazione;
(ii) non siano strettamente necessarie a rivelare la Violazione;
(iii) configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.
Ove l'acquisizione di informazioni integri una fattispecie di reato (come nell'ipotesi di accesso abusivo a un sistema informatico o di atto di pirateria informatica) resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare della Persona Segnalante.
Sarà viceversa non punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso**.**

## 9.4 MISURE DI SOSTEGNO

È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## 10 SISTEMA DISCIPLINARE

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente Procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà irrogare sanzioni disciplinari così come previste dal Codice Disciplinare dell'Ente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile a coloro i quali:

- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

## 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) nonché degli Altri Soggetti Tutelati sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy.
In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
- prima di inviare la Segnalazione, il Segnalante riceve l'informativa privacy ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. Al Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa privacy ai sensi del GDPR;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società ai sensi del Decreto;
- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati nel medesimo spazio. Tuttavia, nell'ambito del trattamento in oggetto potrebbero avvenire, anche per il tramite di fornitori di servizi, ancorché in via eventuale, trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello SEE. Tale trasferimento sarà svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

- come indicato nell'informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche (es. cifratura nell'ambito della Piattaforma WB) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso, ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy, nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla "*riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*".

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore delle Segnalazioni già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.
Il titolare del trattamento è la Società, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: info@atena-it.com .

# 12 I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

## 12.1 I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI DI ANAC

Nei casi in cui la Segnalazione ha ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv), e v) del precedente Paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni" e ricorre una delle seguenti condizioni:

- quando non è stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate, attraverso gli strumenti adottati da ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

## 12.2 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Nei casi in cui la Segnalazione ha ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv), e v) del precedente Paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni" e quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, sussiste una situazione di emergenza o un rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo - sulla base delle particolari circostanze del caso concreto, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, come nell'ipotesi di occultamento o distruzione di prove oppure allorquando vi sia fondato timore che il ricevente la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella Violazione medesima,

il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

## 12.3 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per denunciare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un Contesto Lavorativo.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.

## 13 PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le sedi aziendali e pubblicata sul sito web di Atena S.p.A., ed è inoltre resa disponibile nella intranet aziendale.

Questo documento è di proprietà di ATENA SpA, che se ne riserva tutti i diritti di legge.
La copia stampata da terminale di questo documento non è controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale.